



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Sandro Pertini, 1

Attività Produttive

Tel. 070/7691221 – Fax 070/765687

Prot. n. 628

del 25/01/2007

ORDINANZA N. 1 del 25 Gennaio 2007

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n. 32/98;

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 45/7 del 05/12/2003, punto 9, pubblicata nel BURAS n. 39 del 31/12/2003 “Linee guida Programmatiche Regionali di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti;

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 28/17 del 16/06/2004, pubblicata nel BURAS n. 25 del 07/08/2004;

RITENUTO di dover disciplinare gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.lgs 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1. L’orario settimanale di apertura degli impianti stradali per l’attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione è di cinquantadue (52) ore; pertanto ne consegue che un pomeriggio alla settimana l’impianto dovrà rispettare il turno di riposo. E’ consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque alla presenza del gestore o in accordo tra le parti;

2. Gli orari di apertura e chiusura sono determinati nell’ambito delle seguenti fasce orarie:

dalle ore	5,30	alle ore	12,00		dalle ore	16,00	alle ore	19,00
dalle ore	7,30	alle ore	13,30		dalle ore	15,30	alle ore	19,00
dalle ore	7,30	alle ore	13,30		dalle ore	16,00	alle ore	19,30
dalle ore	7,00	alle ore	12,00		dalle ore	14,30	alle ore	19,00
dalle ore	8,00	alle ore	12,30		dalle ore	16,00	alle ore	21,00
dalle ore	8,00	alle ore	12,00		dalle ore	16,00	alle ore	21,30
dalle ore	7,30	alle ore	14,00		dalle ore	16,00	alle ore	19,00
dalle ore	6,30	alle ore	12,30		dalle ore	16,00	alle ore	19,30

dalle ore	7,30	alle ore	12,30		dalle ore	15,00	alle ore	19,30
dalle ore	7,30	alle ore	12,30		dalle ore	15,30	alle ore	20,00

La scelta di una delle opzioni di cui sopra, comprensiva del turno di riposo pomeridiano, è comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale o viceversa.

3. Possono essere autorizzate esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o all'osservanza dei turni nel caso di manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
4. Nei giorni festivi la turnazione di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti presenti nel Comune è la seguente:
IP ESSO TAMOIL (fuori centro abitato) TAMOIL (centro abitato)
5. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale devono restare chiusi per l'intera giornata del lunedì; se questo è festivo l'attività resta chiusa il primo giorno feriale successivo;
6. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali;
7. La sospensione dell'attività per il godimento delle ferie viene autorizzata dal Comune e non può essere superiore a due settimane per anno solare, fruibili in qualsiasi periodo. Le sospensioni per le ferie sono determinate ogni anno in base a un criterio di fruizione graduale che prevede, in ogni caso, l'apertura di almeno il 20% degli impianti, in modo da assicurare lo svolgimento dei turni festivi. Per domanda del gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54;
8. Le ditte devono curare l'esposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture effettuate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di renderlo ben visibile all'utenza;
9. L'impianto che osserva il turno di riposo o di chiusura dovrà esporre oltre al cartello di chiusura quello con l'indicazione del nominativo del distributore locale aperto;
10. La turnazione del riposo infrasettimanale deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. L'effettuazione della turnazione è a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.
11. Sino all'entrata in vigore della presente Ordinanza resta valida la nostra precedente Ordinanza n. 12 del 29 aprile 2004 e la nostra nota prot. n. 7065 del 17/08/2004.

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza della presente Ordinanza.

Settimo San Pietro, lì 25/01/2007

Il Sindaco
Costantino Palmas